



Sentenza n. 134/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ANGIONI Roberto Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **31901** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale depositato in data 19 febbraio 2018 n. 56692, reso dall'agente contabile Gabriele Ren, responsabile del Settore Turismo del Comune di Verona, per il periodo 1.1.2017/31.12.2017, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Locatelli del Foro di Padova, (C.F. LCTLNZ61M24F205O), elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Padova, Galleria A. De Gasperi, n. 4, indirizzo pec: lorenzo.locatelli@ordineavvocatipadova.it;

Vista la relazione n.40/2023 del Magistrato Istruttore sul conto in data 17 febbraio 2023;

Vista la memoria depositata in data 4 ottobre 2023 nell'interesse dell'agente dall'Avv. Lorenzo Locatelli;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Uditi all' udienza del 25 ottobre 2023, celebrata con l'assistenza del

segretario d.ssa Paola Franchini, data per letta la relazione del Cons.

Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Regionale Federica Pasero e l'Avv. Flavio Bagolin in

sostituzione dell'Avv. Lorenzo Locatelli per l'agente.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 40 in data 17 febbraio 2023, il Magistrato

istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale

n. 56692 dell'agente contabile Gabriele Ren, depositato il giorno 19

febbraio 2018, collettore delle riscossioni della "Verona Card" per

l'esercizio 2017.

Riferiva il Magistrato che oggetto del giudizio è la gestione della riscossione

delle entrate per la vendita della "Verona Card", acquistabile *online* o

presso le biglietterie dei luoghi convenzionati, consistente in una tessera

cumulativa che dà diritto all'accesso ai più importanti punti d'interesse

della città e all'utilizzo dei mezzi pubblici.

I corrispettivi per la cessione del titolo di accesso e di utilizzo costituiscono,

quindi, entrate patrimoniali dell'Ente ed i soggetti incaricati (su base

convenzionale) della vendita rivestono la qualifica di riscuotitori speciali, i

cui compiti e obblighi sono stabiliti dal Regolamento di contabilità del

Comune di Verona (*pro tempore* vigente: DCC n. 11 del 02/01/1998 e

modificato con DCC n. 63 del 30/07/2007), al capo III, art. 19 e dal

Regolamento per la disciplina delle riscossioni (approvato con DCC n. 484

del 25/10/1988).

Con nota istruttoria prot. n. SEZ_GIUR_VEN - SG_VEN - 0000523 del

07/04/2022, ai fini dell'avvio dell'esame del conto, veniva richiesta al

Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Verona

documentazione integrativa, che veniva tempestivamente trasmessa

dall'Ente con nota prot. n. 202674_2022 del 03/06/2022, inviata tramite

PEC.

Rilevava il Magistrato che, dato corso all'esame, il conto, espressamente

definito "collettore", redatto su Mod. 21 ex DPR 194/1996, esponeva a

sinistra gli importi complessivi mensili delle riscossioni e a destra quelli dei

versamenti in Tesoreria, che risultavano sempre in pareggio, come pure il

totale a chiusura d'esercizio per l'importo complessivo di € 729.180,00.

Il conto depositato, tuttavia, non portava in allegato i sub conti resi dai

riscuotitori. Questi ultimi venivano trasmessi dall'Ente unitamente ad una

tabella riepilogativa a seguito di richiesta istruttoria: emergeva, tuttavia,

una discrepanza con gli importi riportati nel conto "collettore".

I dati riportati nella tabella risultano corretti e coerenti con quelli dei sub

conti prodotti, che determinano un totale complessivo di € 730.018,00,

maggiore di € 838,00 rispetto al totale indicato nel conto collettore di €

729.180,00, a causa delle differenze dei totali mensili relativi ad aprile,

luglio e dicembre 2017. Tale discrepanza veniva giustificata dall'Ente come

un errore materiale di riporto dei dati.

Rilevava, inoltre, il Magistrato che il conto depositato constava di una

"copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

documento firmato digitalmente in originale da Gabriele Ren, Verona

31.1.2018" (tale è la dicitura apposta in apice al documento visualizzato),

riportava la data del 30 gennaio 2018, ma risultava firmato digitalmente da

Borghesi Marco, al quale quindi è imputabile la (sola) certificazione di

conformità apposta al documento, non potendo tale sottoscrizione equivalere all'attestazione di conformità del conto alle scritture dell'Ente.

Concludeva, quindi, il Magistrato per la declaratoria di improcedibilità del conto in mancanza della prova dell'avvenuta parificazione, sulla scorta di consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti.

Con decreto in data 12 giugno 2023 veniva fissata l'odierna udienza di trattazione.

Con memoria in data 4 ottobre 2023 l'agente prendeva posizione in merito ai rilievi del magistrato istruttore ribadendo che la discrepanza rilevata tra gli importi riportati nel conto depositato e quelli emergenti dalla documentazione di supporto era da attribuirsi esclusivamente ad un mero errore materiale e che non vi era alcun ammanco. Quanto alla contestata mancanza della parificazione, l'agente rappresentava che l'apposizione della firma digitale da parte di Marco Borghesi, Responsabile SEF, non poteva che significare l'avvenuto controllo di regolarità. Contestava, inoltre, l'assenza della relazione dell'organo di controllo interno, essendo il conto stato esaminato dal Collegio dei Revisori in occasione del parere sul rendiconto.

Concludeva, quindi, per la declaratoria di regolarità del conto ed il discarico dell'agente.

All'odierna udienza, il difensore dell'agente ha discusso richiamando le deduzioni già svolte nella memoria agli atti, riportandosi alle conclusioni già dimesse e il Pubblico Ministero ha concluso, come da verbale, per la dichiarazione di irregolarità del conto, ritenendo non superati i rilievi del Magistrato istruttore.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il conto sottoposto all'esame del Collegio è stato qualificato dallo stesso soggetto che lo ha compilato come "conto collettore", in cui sono confluiti i dati emergenti dai conti singolarmente resi dai 22 riscuotitori speciali del Comune di Verona per la vendita della "Verona card", agenti contabili esterni (si tratta di gestori di strutture ricettive, punti informativi turistici, tour operator, esercenti, ecc.) operanti su base convenzionale.

Come emerge dalla documentazione acquisita in istruttoria, ciascuno dei soggetti incaricati della vendita ha presentato al Comune di Verona un documento di rendicontazione su base annuale, non sempre redatto sul mod. 21, ma sostanzialmente equivalente, riportando i dati delle riscossioni e dei riversamenti eseguiti direttamente in Tesoreria dagli agenti.

Il conto in esame riporta, su base aggregata mensile, i dati degli incassi e dei riversamenti in tesoreria, in ipotesi derivanti dalla sommatoria di quelli emergenti dai conti (giudiziali) resi dai riscuotitori.

Osserva il Collegio che, sulla base di tali elementi, il conto va sussunto nella fattispecie di cui all'art. 140, primo comma, ultima parte del c.g.c , secondo cui *"i conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata"*.

Appare evidente, quindi, che il funzionario che redige il conto riassuntivo *"non assume alcuna gestione contabile e non presenta un suo conto giudiziale, bensì si limita a trasmettere alla Corte dei conti l'insieme dei singoli conti giudiziali corredati da un conto riassuntivo che ne riepiloga le*

risultanze, agevolandone l'esame" (Sez. Abruzzo n. 73/2018).

Ciò, tuttavia, non è avvenuto nel caso *de quo*, essendosi limitato il funzionario redigente a depositare il solo conto riassuntivo.

Va osservato, poi, che, stante l'indicata natura meramente riepilogativa del conto riassuntivo, oggetto di parificazione e successiva approvazione avrebbero dovuto essere i conti (questi ultimi aventi la natura di conti giudiziali) resi dai singoli agenti incaricati della vendita della "Verona card", nessuno dei quali, invero, risulta essere stato oggetto di parificazione (ad esclusione dei tre conti resi dagli IAT, che riportano, peraltro non correttamente, il visto di regolarità reso dal responsabile SEF della Provincia di Verona, di cui gli IAT erano articolazioni).

I conti degli agenti riscuotitori trasmessi dal Comune di Verona in fase istruttoria risultano tutti sottoscritti.

Solo a margine va osservato che manca, in ogni caso, il conto relativo all'agente "Chiese Vive": l'associazione, infatti, ha trasmesso al Comune di Verona un documento riepilogativo delle quantità (per tipologia) delle "Verona card" vendute, al quale l'Ente ha allegato una tabella riportante un prospetto del reciproco dare/avere sulla base dei rispettivi obblighi convenzionali, dal quale risulta un saldo positivo (per il Comune) di 137.520,00 euro per la vendita delle Verona Card da parte dell'Associazione a fronte, comunque, di un maggior credito (di euro 273.681,00) dell'Associazione nei confronti del Comune per la quota parte degli ingressi (ai monumenti da questa gestiti) spettantele.

A differenza che per tutti gli altri riscuotitori, non è stata prodotta dall'ente la reversale di incasso della somma di euro 137.520,00 corrispondente alle

riscossioni dell'Associazione Chiese Vive, importo che invece risulta annotato in corrispondenza del mese di novembre 2017 nella tabella riepilogativa prodotta dal Comune e che è incluso anche nel conto riassuntivo depositato agli atti della Sezione, sia per la parte incassi che per la parte riversamenti.

Anche a voler considerare in linea teorica e in un'ottica sostanzialistica che il visto di regolarità apposto al conto riassuntivo equivalga alla parificazione dei singoli conti dei riscuotitori, nel caso in esame ricorrono due motivi ostativi.

In primo luogo, infatti, come rilevato dal Magistrato istruttore e condiviso dal Pubblico Ministero, il conto depositato è contenuto in un file che riporta una sola firma digitale, quella di Marco Borghesi, la cui qualifica non risulta dal relativo certificato: non è, quindi, possibile -come richiesto dalla norma (art 24, CAD)- ricondurre in maniera univoca il contenuto del file al sottoscrittore, anche perché si tratta di un contenuto eterogeneo, parte costituito dal conto riassuntivo (che dovrebbe essere sottoscritto dall'agente) ed avente contenuto meramente descrittivo/dichiarativo (vengono, infatti, esposti i fatti della gestione) e parte costituito dall'attestazione di regolarità da parte del Responsabile SEF, avente invece valore certificativo dell'esito del controllo sulla regolarità della gestione e sulla conformità rispetto alle scritture dell'ente (motivo per cui la costante giurisprudenza di questa Corte ne ritiene l'equivalenza sostanziale al provvedimento formale di parificazione del conto).

Si tratta, come evidente, di contenuti non solo eterogenei, ma imputabili a soggetti diversi: ne discende che l'apposizione della firma digitale

sull'intero file da parte del solo Marco Borghesi non può che avere il valore di certificazione di conformità del documento all'originale, necessaria per il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento poiché, diversamente considerando la firma come apposizione del visto (superando, quindi, il dato testuale dell'assenza di riferibilità della firma digitale alla sola attestazione di regolarità), ci troveremmo di fronte ad un documento privo di sottoscrizione dell'agente e/o di conformità all'originale sottoscritto ed esistente agli atti dell'ente, ugualmente improcedibile.

In secondo luogo, vi è in atti il principio di prova che non è stato eseguito alcun controllo di regolarità contabile ed amministrativa sul conto in esame, dal momento che, se fosse stato eseguito, sarebbero stati facilmente rilevati gli errori materiali di compilazione (per ben tre mesi) che hanno portato all'indicazione di un totale discordante dalle scritture dell'ente (e che, quindi, o non avrebbe portato alla parificazione o avrebbe comportato la correzione degli errori prima della presentazione del conto alla Corte dei conti).

Non solo. Poiché l'Ente non è stato in grado di fornire la prova della reversale di incasso della somma di euro 137.520,00 incassata dall'Associazione Chiese Vive, la parifica del conto avrebbe potuto essere dichiarata solo in presenza di specifica scrittura (a margine o in calce al conto) di quadratura, che desse ragione del mancato riversamento (in ipotesi, per compensazione).

Infine, va osservato che la firma apposta dal dr. Borghesi riporta la data del 31 gennaio 2018 e il deposito del conto nella Segreteria della Sezione è

avvenuto in data 19 febbraio 2018, in assenza di specifico provvedimento di approvazione - e, in ogni caso, ben prima dell'approvazione del rendiconto (con il quale, di regola, vengono approvate anche le risultanze dei conti degli agenti contabili: cfr. la relazione al rendiconto dell'Organo di revisione del 9 aprile 2018 che, appunto, ne dà atto)- in difformità da quanto previsto dall'art. 139, comma 2, c.g.c. (che delinea la sequenza procedimentale per il deposito del conto presso la Sezione, atto che presuppone l'esecuzione dell'attività di verifica e controllo, cui seguono la parificazione e l'approvazione. Nel senso che la mancata approvazione del conto ne costituisce irregolarità non sanabile, cfr. Sez. Emilia Romagna, n. 159/2022; sull'indefettibilità dell'adempimento, cfr. Sez. Marche n. 4/2020).

Da quanto sin qui detto consegue la declaratoria di improcedibilità del conto.

Quanto alle spese di giudizio, essendo quest'ultimo stato definito su questione pregiudiziale ed in assenza di condanna, non è luogo a provvedere.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **31901** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente contabile Gabriele Ren in relazione al conto giudiziale n. 56692 depositato il 17 febbraio 2018,

DICHIARA

improcedibile il conto.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del 25 ottobre 2023.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 14/08/2024

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo